



COMUNE DI COMO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

**Approvato con
Deliberazione del Consiglio
Comunale
n. 13 /2021**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

ART. 1

Premessa e oggetto

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 29/3/2021 è stata istituita la figura del GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, di seguito denominato "Garante".

Il presente Regolamento disciplina la nomina del Garante, i suoi requisiti, i compiti, le relazioni con gli Organi del Comune e gli altri soggetti istituzionali, la durata dell'incarico.

ART. 2

Funzioni, interazioni operative e garanzie

Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale, mediante:

- a) la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Como, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione della pena;
- c) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia e con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari;
- d) la promozione, con le Amministrazioni e gli organismi interessati, di protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite di luoghi di detenzione e nel rispetto della normativa sull'ordinamento penitenziario;
- e) l'esame e la predisposizione di iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;
- f) l'informazione e il confronto con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati;
- g) la promozione di forme di collaborazione con le Università nonché con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale comense che opera in campo penale e penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone private della libertà personale;
- h) l'attivazione di iniziative congiunte o coordinate con altri soggetti pubblici e, segnatamente, con i difensori civici, regionali e locali, per la miglior tutela dei diritti di cui alla lettera a).
- i) a seguito di possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione.
- l) l'audizione annuale del Sindacato di Polizia penitenziaria.

Art. 3

Presentazione delle candidature, nomina e durata

Il Sindaco rende noto, per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito istituzionale, la possibilità di presentare candidature per la nomina a Garante, informandone la cittadinanza.

I cittadini, in possesso dei requisiti, possono presentare le proprie candidature, inoltrando apposita istanza al Sindaco, accompagnata da dettagliato *curriculum* e documenti e dichiarazioni richiesti nell'avviso.

Il Sindaco nomina il Garante fra persone:

- con cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell'Unione europea o "status" equiparato per legge (ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 174/94, i candidati non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli Stati appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica);

- e di comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale, che per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

La carica del Garante decorre dalla comunicazione al medesimo della nomina da parte del Sindaco.

Il Garante resta in carica per la durata di tre anni, e comunque sino alla nomina del nuovo Garante subentrante. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

ART. 4

Requisiti, incompatibilità e ipotesi di decadenza

Non può essere nominato:

1. Colui che si trovi in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale;
2. Colui che ricopra un ruolo di amministratore o legale rappresentante in Associazioni e/o organismi operanti per la tutela dei diritti dei detenuti ed interessati ai problemi penitenziari;
3. Colui che eserciti la professione di avvocato o funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza, nonché chi riveste cariche politiche;
4. Il coniuge, gli ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco e del personale che opera presso la Casa Circondariale di Como;
5. Colui che abbia riportato condanne penali per le quali non sia intervenuta la riabilitazione;
6. Colui che abbia carichi penali pendenti;
7. Colui che si trovi in una delle seguenti situazioni: inabilitazione, interdizione giudiziale, fallimento;
8. Colui che si trovi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Comune di Como e/o con le funzioni inerenti al ruolo da ricoprire, tenuto conto delle attività abitualmente svolte in ambito professionale e associativo.

L'accettazione della candidatura per le elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di preclusione alla nomina, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco dichiara il Garante decaduto dalla carica.

ART. 5

Dimissioni e Revoca

Le dimissioni dalla carica operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.
La revoca del Garante è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni e che rendono incompatibile il mantenimento della carica.
La revoca è disposta previa contestazione motivata da notificare al Garante. Quest'ultimo può presentare, nei 10 giorni dalla avvenuta notifica, le proprie controdeduzioni.
Se la revoca è disposta, il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
A seguito di cessazione dall'incarico (per qualsiasi causa) è avviato il procedimento di nomina ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 6 **Relazione agli Organi del Comune**

Il Garante riferisce al Sindaco e alla Giunta sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e presenta al Consiglio comunale apposita relazione annuale, da pubblicarsi sul sito comunale.

ART. 7 **Ufficio del Garante**

La carica di Garante è a titolo gratuito.
I profili organizzativi inerenti l'Ufficio del Garante sono disciplinati da apposite disposizioni adottate dalla Giunta.
Spetta al Garante il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il suo ufficio (incluse le spese di viaggio), documentate e autorizzate, in ogni caso entro la misura massima di € 3.000,00 annue.
Nello svolgimento dei suoi compiti, il Garante potrà essere assistito da un ufficio dell'amministrazione comunale.

ART. 8 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio *ex art. 10* delle disposizioni preliminari al Codice Civile (Preleggi).